



**COMUNE DI VARAPODIO
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E LA
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 6.del 18/03/2024.

Entrata in vigore il 02/04/2024

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Attività sportive

Art. 4 - Competenze

Art. 5 - Pianificazione dell'attività

TITOLO II

MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 - Modalità di gestione degli impianti

Art. 7 - Requisiti per l'assegnazione delle concessioni in uso

Art. 8 - Uso degli impianti

Art. 9 - Divieto di sub-assegnazione in uso

Art. 10 - Sospensione e revoca delle concessioni in uso

Art. 11 - Vigilanza

Art. 12 - Tipologia degli affidamenti

TITOLO III

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

**Art. 13 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza
economica**

TITOLO IV

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

Art. 14 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

TITOLO V

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI E/O UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI

Art. 15 - Obblighi del Concessionario e/o utilizzatore dell'impianto

**Art. 16 - Manutenzione ordinaria e straordinaria nella gestione degli impianti sportivi con e senza
rilevanza economica**

Art. 17 - Attrezzature e beni mobili

TITOLO VI DISPOSIZIONI

TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 - Norme di rinvio

Art. 19 - Norme transitorie

Art. 20 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo

- 1.** Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale compresi quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 2.** Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici e le relative attrezzature sono destinati esclusivamente ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
- 3.** Ai sensi dall'art. 6 del D.Lgs. n. 38/2021, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.

Art. 2 - Definizioni

- 1.** Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a) per “Amministrazione”, “Ente”, “Comune”, “concedente”, il proprietario dell'impianto o colui che ne ha la disponibilità;
 - b) per “concessionario”, “gestore”, colui che prende in gestione o in uso l'impianto sportivo;
 - c) per “impianto sportivo”, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive secondo le regole del CONI;
 - d) per “attività sportiva”, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo secondo le regole del CONI;
 - e) per “forme di utilizzo e di gestione”, le modalità con le quali l'Amministrazione consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
 - f) per “concessione in uso”, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
 - g) per “tariffe”, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
 - h) per “corrispettivo” l'eventuale importo che l'Amministrazione può concedere a sostegno della gestione dell'impianto affidato;
 - i) per “impianti privi di rilevanza economica”, quelli non in grado di produrre utili;
 - j) per “impianti a rilevanza economica”, quelli in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione.

Art. 3 - Attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse. I servizi sportivi, che integrano quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio- sanitari e alla politica ambientale del territorio comunale, valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e delle altre associazioni. Il Comune riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività. Il Comune riconosce, altresì, la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.

3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

- a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
- b) attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

Art. 4 - Competenze

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:

- a) il Consiglio comunale formula gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
- b) la Giunta comunale:
 - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti;
 - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti;
 - all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, classifica altresì l'eventuale rilevanza economica degli impianti prendendo atto delle risultanze della relazione istruttoria dell'ufficio competente al quale spetta l'accertamento della sussistenza o meno della rilevanza economica degli impianti;
 - individua i criteri generali per l'assegnazione in uso degli spazi;
 - svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
- c) il Servizio competente dell'Amministrazione comunale:

- individua i criteri specifici per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti;
- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;
- esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi.

Art. 5 - Pianificazione dell'attività

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto negli articoli precedenti, annualmente il Responsabile del Servizio competente provvede, con apposita determinazione:

- a) a definire, quando già non esista, la mappatura degli impianti sportivi comunali distinguendo tra quelli non a rilevanza economica e quelli a rilevanza economica;
- b) ad individuare, quando non sia già in atto, una convenzione pluriennale per la loro gestione, e il tipo di rapporto convenzionale per la gestione degli impianti non a rilevanza economica;
- c) a determinare, quando non sia già in atto, un contratto pluriennale per la loro gestione, il tipo di affidamento per la gestione degli impianti a rilevanza economica tra quelli previsti dalla legge e quindi: contratto di appalto o contratto di concessione di servizi;
- d) ad individuare gli impianti sportivi, i locali e le aree accessorie che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate per attività motorie, ricreative e sociali;
- e) ad individuare le fasce di utilizzo dell'impianto per le attività delle scuole, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, per le attività delle aggregazioni spontanee e per le attività del gestore non soggette a vincoli tariffari;
- f) a stabilire i criteri per la programmazione dell'uso di ogni impianto nelle fasce individuate per le attività delle scuole, per le attività di base, per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, dal lunedì al venerdì compresi di ogni settimana.

TITOLO II

MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 - Modalità di gestione degli impianti

- 1.** La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 3 del presente regolamento viene esercitata di norma in forma diretta ovvero in forma indiretta, mediante affidamento a terzi.
- 2.** L'affidamento degli impianti con gestione a titolo oneroso avviene nel pieno e rigoroso rispetto del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti).
- 3.** L'affidamento degli impianti a titolo gratuito, non a rilevanza economica, avviene mediante affidamento alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali e viene formalizzato per il tramite di una convenzione che disciplina i reciproci impegni.
- 4.** Laddove l'impianto sia qualificabile come impianto non a rilevanza economica l'Ente è comunque tenuto

ad applicare il D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti) se elargisce somme di denaro che non siano strettamente funzionali e documentate per la copertura delle spese di manutenzione dell'impianto.

Art. 7 – Requisiti per l'assegnazione delle concessioni in uso

1. Le concessioni in uso finalizzate allo svolgimento di attività programmate hanno durata temporanea e vengono rilasciate dal Servizio competente del Comune per favorire:

- a) le associazioni la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport a tutti i livelli dell'educazione motoria dei settori giovanili;
- b) le associazioni e le società di Varapodio regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta;
- c) gli enti pubblici;
- d) le associazioni radicate sul territorio;
- e) cooperative sociali e gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell'ambito dello sport.

Art. 8 - Uso degli impianti

1. Il gestore deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali l'assegnazione in uso è stata accordata. Il gestore dell'impianto risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, agli spazi e locali annessi (servizi igienici, spogliatoi, ecc.), ai beni e alle apparecchiature installate.

2. Il mancato rispetto del Regolamento o delle disposizioni impartite dall'Amministrazione può comportare la decadenza della concessione degli spazi e l'esclusione alla partecipazione dei bandi successivi.

3. L'Amministrazione comunale si riserva in ogni momento il controllo degli impianti sportivi assegnati in uso al fine di verificare la corrispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro corretto utilizzo da parte degli utilizzatori dell'impianto nonché il buono stato manutentivo.

4. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti derivanti direttamente dallo svolgimento delle attività rimesse all'utilizzatore dell'impianto.

5. L'Amministrazione comunale non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dall'utilizzatore dell'impianto, cui competono le eventuali responsabilità. A tal fine il gestore dell'impianto prima del rilascio della assegnazione in uso dovrà esibire copia della polizza assicurativa RC appositamente stipulata a tutela del pubblico, degli atleti e di tutte le persone che accedono agli impianti.

Art. 9 - Divieto di sub-assegnazione in uso

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo il gestore può consentire l'uso in sub- utilizzazione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della assegnazione d'uso ottenuta.

Art. 10 - Sospensione e revoca delle concessioni in uso

- 1.** il Servizio comunale competente può sospendere temporaneamente le assegnazioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive di interesse comunale o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi. La sospensione verrà comunicata al gestore degli impianti, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.
- 2.** Per le sospensioni nulla è dovuto nei confronti del gestore degli impianti.
- 3.** A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nell'atto di assegnazione d'uso, il Comune ha la facoltà di revocare l'assegnazione d'uso, fermo restando l'obbligo per il gestore dell'impianto al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

Art. 11 - Vigilanza

- 1.** Il gestore d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.
- 2.** Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
- 3.** Il gestore, ed il competente Servizio comunale, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad essi conferiti.
- 4.** La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sul gestore.

Art. 12 - Tipologia degli affidamenti

- 1.** Le tipologie degli affidamenti a terzi sono le seguenti:
 - a) affidamento per la gestione di impianti privi di rilevanza economica di cui all'art. 2, lett. i);
 - b) affidamento per la gestione di impianti con rilevanza economica di cui all'art. 2, lett. j);

TITOLO III

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Art. 13 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

- 1.** L'affidamento degli impianti non a rilevanza economica gestiti a titolo gratuito avviene mediante affidamento alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive

associate e Federazioni sportive nazionali e viene formalizzato per il tramite di una convenzione che disciplina i reciproci impegni.

2. A tutela della massima trasparenza nella gestione dei beni pubblici, in ragione della natura dell'impianto, della sua storia e del suo contesto, ai fini dell'individuazione del soggetto più idoneo cui affidare la gestione, il Servizio competente, potrà motivatamente procedere previo sondaggio informale ovvero con avviso di manifestazione di interesse.

3. Per sondaggio informale si intende un semplice avviso da pubblicarsi sul sito dell'Ente che contenga le seguenti indicazioni:

- Oggetto dell'affidamento: impianto sportivo (...) con la seguente consistenza (...);
- Durata del rapporto di gestione;
- Requisiti di idoneità per gestirlo;
- Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste;
- Criteri di scelta per l'affidamento nel caso vi fossero più candidati.

4. Per avviso di manifestazione di interesse si intende un avviso articolato nel quale, le voci di cui sopra, sono integrate con quelle relative alle regole di scelta del soggetto cui affidare la gestione a seguito di valutazione comparativa di proposte progettuali e del relativo piano economico finanziario per la gestione dell'impianto.

TITOLO IV

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

Art. 14 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

1. L'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica ovvero di impianti privi di rilevanza economica, ma per i quali il Comune attribuisca un corrispettivo di gestione, ulteriore rispetto il mero rimborso delle spese documentate di manutenzione dell'impianto, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dal D.Lgs. n. 36/2023.

2. Il contratto (appalto o concessione) di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:

- a) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- b) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario (se trattasi di concessione);
- c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
- d) il pagamento da parte del gestore di tutte le utenze e dei consumi (se trattasi di concessione);
- e) l'uso del logo comunale nel pubblicizzare le attività inerenti alla gestione;
- f) numero minimo di giornate di utilizzo "

3. Il concessionario ha facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla convenzione.

4. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo viene definita con proprio atto dalla Giunta comunale.

5. La Giunta comunale definisce inoltre con deliberazione:

- a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e gestore;
- b) gli indicatori di efficienza gestionale;
- c) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia;
- d) la durata del rapporto giuridico, che verrà indicata negli atti di affidamento di cui al comma 1.

TITOLO V

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI E/O UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI

Art. 15 - Obblighi del Concessionario e/o utilizzatore dell'impianto

1. I concessionari e/o utilizzatori di qualsiasi tipologia di impianto sportivo sono obbligati a:

- 1) rispettare e far rispettare il patrimonio comunale, anche mantenendo pulite tutte le attrezzature dopo il loro uso;
- 2) rispettare e far rispettare le norme generali di uso e di comportamento;
- 3) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti o spettatori alle attrezzature mobili e/o immobili in concessione e/o assegnazione in uso. Nel caso di contemporaneo utilizzo dell'impianto da parte di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime. Qualora i danni siano prodotti da squadre ospiti, sono ritenute responsabili per queste ultime le squadre concessionarie e/o utilizzatrici di impianti e l'Ente organizzatore. A tal fine il concessionario e/o utilizzatore dell'impianto prima del rilascio della concessione e/o assegnazione in uso dovrà esibire copia della polizza assicurativa RC appositamente stipulata;
- 4) utilizzare l'impianto solo per l'uso previsto nella concessione e/o assegnazione in uso, salvo diversa espressa autorizzazione da parte del Servizio competente;
- 5) vietare di fumare nei locali degli impianti sportivi, ivi compresi quelli annessi agli stessi e vietare di bere bevande alcoliche nelle aree di gioco e nei locali preposti per l'espletamento delle attività (spogliatoi, ecc);
- 6) regolare l'accesso all'impianto assegnato in modo che sia sempre garantita la presenza di almeno un tecnico o dirigente accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o gruppo di utenti, anche di ogni eventuale danno arrecato alle strutture;
- 7) regolare l'accesso di mezzi di trasporto (velocipedi compresi) nelle aree di pertinenza agli impianti dati in concessione e/o assegnazione in uso, limitando l'accesso ai soli mezzi di proprietà del concessionario e/o utilizzatore, al fine di garantire la destinazione d'uso delle pertinenze e dell'immobile tutto, aree cortilizie comprese, al fine di vietare il permanere di mezzi che possano ostacolare i soccorsi o il deflusso dalle uscite di sicurezza. La mancata osservanza di questa disposizione comporta la revoca della

concessione, stante il pericolo insito nell'inosservanza della stessa;

- 8) consentire l'accesso al pubblico solo negli impianti idonei ad ospitare spettatori, in numero non superiore a quello previsto dalle normative del pubblico spettacolo;
- 9) riparare, in tempi congrui, eventuali danni agli impianti e alle attrezzature comunali causati da negligenza o inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Qualora il concessionario e/o utilizzatore non provveda alla riparazione dei danni arrecati, il Servizio competente procederà all'addebito diretto e totale dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la riconduzione in pristino dell'impianto e delle sue attrezzature;
- 10) prestare il primo soccorso a coloro che sono presenti nell'impianto, avvisando tempestivamente il Servizio di Emergenza dell'Azienda Sanitaria Locale e utilizzando i presidi di primo soccorso, previsti dalle rispettive federazioni e dagli enti di promozione sportiva, disponibili presso gli impianti medesimi;
- 11) È cura e responsabilità del concessionario disporre, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, del Piano d'emergenza interno relativo ai locali oggetto di concessione coordinato con quello già redatto dal Comune, oltre che garantire la relativa, necessaria e specifica formazione del personale impiegato;
- 12) Per tutta la durata della concessione, Responsabile per la sicurezza dei locali assegnati e degli accessi a ciò destinati, è il legale rappresentante dell'Associazione assegnataria;
- 13) informare i propri affiliati relativamente all'obbligo di osservanza delle disposizioni del presente Regolamento;
- 14) per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie;
- 15) il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia;
- 16) le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.
- 17) rispettare gli orari indicati nella assegnazione in uso;
- 18) l'affissione pubblicitaria da parte del Concessionario è consentita in accordo con l'Amministrazione Comunale;
- 19) i concessionari sono tenuti, se richiesto dall'Amministrazione Comunale, ad allestire i campi da gioco per permettere lo svolgimento della propria attività sportiva;
- 20) i concessionari sono tenuti a partecipare a corsi di formazione ed aggiornamento su tematiche inerenti la propria attività sportiva e con particolare riferimento ai temi dell'etica e dei valori dello sport.

2. I concessionari degli impianti sportivi a rilevanza economica e senza rilevanza economica a seguito della

stipula della convenzione sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste nella convenzione stessa; alla

copertura dei costi delle utenze provvedendo alla voltura delle stesse salvo diversa condizione contrattuale; l'inosservanza di tali disposizioni può portare alla revoca immediata dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale.

Art. 16 - Manutenzione ordinaria e straordinaria nella gestione degli impianti sportivi con e senza rilevanza economica

- 1.** Il Concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
- 2.** Il concessionario è tenuto, inoltre, alla sorveglianza, custodia e pulizia degli impianti e degli altri locali utilizzati (servizi igienici, spogliatoi ecc.) assumendosene i relativi oneri.
- 3.** L'Amministrazione comunale è tenuta a provvedere a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria purché previamente segnalate per iscritto dal gestore e preventivamente concordate in forma scritta.
- 4.** Il Concessionario e/o utilizzatore dell'impianto, potrà svolgere, previo consenso dell'Amministrazione Comunale opere di manutenzione straordinaria secondo il quadro normativo e regolamentare vigente.
- 5.** Per i concessionari degli impianti sportivi a rilevanza economica e senza rilevanza economica, al momento della consegna dell'impianto verrà redatto un verbale che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto compreso l'inventario dei beni mobili.

Art. 17 - Attrezzature e beni mobili

- 1.** È fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
- 2.** Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione comunale al concessionario e/o utilizzatore dell'impianto possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 - Norme di rinvio

- 1.** Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 19 - Norme transitorie

- 1.** Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite; è facoltà del Comune di Varapodio e del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 20 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
- 2.** All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.